

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
IN LIQUIDAZIONE
(L.R. 8/2016, Art. 19)

DETERMINA COMMISSARIALE
(assunta dal Commissario *ad acta*)
N. 09 del 01/08/2018

OGGETTO: Approvazione transazione ASI Palermo in liquidazione – Ansaldo Breda SpA.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la L.R. 17/05/2016 nr.8, art.19;
- la L.R. 12/01/2012 n.8;
- il D.A. n. 1919/2016, successivamente modificato con il D.A. n. 2005/2016, D.A. n. 2450 del 29/08/2016, nonché D.A. n. 2986 del 19/10/2016 con il quale l'Ing. Salvatore Callari, Dirigente del Consorzio ASI di Agrigento, è stato prorogato nelle sue funzioni di Commissario *ad acta* del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;
- la nota prot. IRSAP n. 16749 del 12/06/2018, con la quale il Direttore Generale dell'IRSAP, già nominato Commissario Liquidatore, non avendone ancora assunto le funzioni, comunica che, nelle more del perfezionamento della nomina, dette funzioni di Commissario Liquidatore vengono assolve dall'Ing. Salvatore Callari, giusto Decreto di Nomina 2986 del 19/10/2016;

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Asi di Palermo in liquidazione è creditore nei confronti di Ansaldo Breda SpA, a seguito del mancato pagamento dei canoni di gestione delle infrastrutture ed in particolare del canone relativo alla depurazione ed all'utilizzo delle reti idriche e fognarie, dell'A.I. di Carini, come riportato nelle premesse dello schema di transazione allegato;
- nel medesimo atto è riportato che l'Ansaldo Breda SpA è disponibile a procedere al pagamento della somma di € 36.600,00 oltre a successive € 54.900,00 a fronte dei crediti vantati dall'Asi di Palermo in liquidazione;
- il Consorzio Asi di Palermo in liquidazione è debitore nei confronti della

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
IN LIQUIDAZIONE
(L.R. 8/2016, Art. 19)

Società ECOTEC s.r.l. con sede in Lamezia Terme (CZ), Cona Industriale Comparto 5, s.n.c. - Frazione San Pietro Lamertino, P.iva 0261873096, della somma di € 174.882,69 in forza del Contratto d'appalto rep. 7617, racc. 5935 in data 9/11/2016 relativo a: "Gestione impianto di depurazione di Carini, CIG: 6590577C2E", prestazione già eseguita;

- si ritiene opportuno procedere all'approvazione della transazione con la Società ANSALDO BREDA SpA al fine di evitare ulteriore aggravio di oneri per spese legali ed interessi per i debiti vantati da diverse Aziende che espletano servizi per conto dell'Asi in liquidazione al fine del corretto esercizio di difesa dell'interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, dover approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di transazione allegato ed altresì autorizzare la Società Ansaldo Breda SpA a procedere al pagamento di quanto riportato nella transazione, della somma complessiva alla Società ECOTEC s.r.l. a parziale soddisfo dei crediti vantati in virtù del contratto d'appalto già concluso;

RITENUTA la propria competenza, in forza del D.A. n. 1919 del 24.06.2016, successivamente modificato con il D.A. n. 2005 del 08/07/2016, D.A. n. 2450 del 29/08/2016, nonché D.A. n. 2986 del 19/10/2016;

DETERMINA

1. Approvare la transazione con la Società Ansaldo Breda SpA in virtù della quale la stessa Società si impegna a Corrispondere al Consorzio Asi di Palermo in liquidazione della complessiva somma di € 91.500,00 a soddisfo delle somme vantate dal Consorzio Asi di Palermo in liquidazione;
2. Autorizzare la Società Ansaldo Breda S.p.A. a corrispondere l'intera somma dovuta al Consorzio Asi di Palermo in liquidazione alla Società Ecotec s.r.l., già creditrice nei confronti del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione in virtù di contratto d'appalto già concluso;
3. Notificare la presente determina alle società interessate e trasmettere la stessa all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Il Commissario *ad acta*

Ing. Salvatore Callari

Roma, 22.06.2018

Spett.le
Consorzio ASI di Palermo in liquidazione
Gestione Separata IRSAP
Via Ferruzza, 5
90144 Palermo
P.IVA 00285970828
c.f. 80016370829

A mezzo PEC: *liquidazione.asipalermo@pec.it*

Spett.le Consorzio ASI

facendo seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo la conclusione del sottoesteso accordo transattivo. Qualora concordiate, Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente da Voi siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno presa visione ed integrale accettazione del suo contenuto. Nell'accettazione vogliate indicare il conto corrente bancario su cui dovranno essere eseguiti i pagamenti.

Resta inteso che la presente proposta dovrà intendersi accettata integralmente, e per l'effetto l'accordo si intenderà concluso, nel momento in cui avremo conoscenza della sottoscrizione per accettazione, che dovrà inderogabilmente pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta della presente, decorsi i quali la presente proposta perderà efficacia.

* * *

TRANSAZIONE

TRA

AnsaldoBreda S.p.A., con sede legale in via Louis Bleriot, 82 – 80144 Napoli, C.F. 00109940478 P.I. 07766520634, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato ing. Antonio Liguori, PEC legalmail@pec.ansaldobreda.com

(nel seguito, "**ANSALDOBRED**")

NONCHÉ

Leonardo Global Solutions S.p.A., società per azioni con socio unico, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa, n.4, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero di R.E.A. RM-1094391, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 08436391000, in persona dell'avv. Elisabetta Manchia, PEC leonardoglobalsolutions@pec.leonardoglobalsolutions.com

(nel seguito, "**LGS**")

Da una parte



E

Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, Gestione Separata IRSAP, P.IVA 00285970828, c.f. 80016370829, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante in virtù dei poteri a lui conferiti con provvedimento n° del

(nel seguito "Consorzio ASI")

Dall'altra parte

Di seguito, anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- (A) In data 2.5.2007 il concessionario della riscossione Gest Line S.p.A. (poi Equitalia Sud S.p.A. ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) notificava ad ANSALDOBREDA la cartella esattoriale n. 071.200700459476.73 per il pagamento di Euro 65.319,34, quale somma asseritamente dovuta da ANSALDOBREDA al Consorzio ASI, per spese di gestione indiretta delle infrastrutture consortili relative agli anni 2000-2001-2002-2003 relazione al complesso immobiliare sito nell'Area di Sviluppo Industriale di Carini (di seguito il **"Complesso Immobiliare"**);
- (B) ANSALDOBREDA proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale: con sentenza n. 3824/2012 resa nelle date 24.8/18.9.2012, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione alla cartella esattoriale, con condanna alle spese. ANSALDOBREDA pagava le spese di lite, con riserva di ripetizione e senza prestare acquiescenza alla sentenza;
- (C) Nelle corso del giudizio, con legge della Regione Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8 veniva costituito l'Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive (IRSAP) e il Consorzio ASI veniva posto in liquidazione;
- (D) ANSALDOBREDA interponeva appello avverso la sentenza n. 3824/2012, avanzando anche richiesta di inibitoria. Dopo avere sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 514/2018 del 12.3.2018, rigettava l'appello e condannava ANSALDOBREDA al pagamento delle spese di lite, che sono state già pagate da ANSALDOBREDA direttamente in favore del legale di Consorzio ASI di Palermo in liquidazione - Gestione Separata IRSAP, avv. Margherita Bruccoleri, con riserva di ripetizione e senza prestare acquiescenza alla sentenza;
- (E) ANSALDOBREDA e Consorzio ASI sono addivenuti alla determinazione di chiudere in via transattiva il predetto contenzioso con il pagamento onnicomprensivo di euro 36.600,00;
- (F) Il Consorzio ASI vanta inoltre ulteriori crediti per oneri consortili per gli anni successivi al 2003, ma ANSALDOBREDA contesta di essere debitore di tali



somme, anche perché prescritte e contesta di avere mai ricevuto le relative fatture;

- (G) ANSALDOBREDA è stata proprietaria e poi dal 2010 conduttrice del citato Complesso Immobiliare che è passato in proprietà di LGS in data 1° dicembre 2010 e successivamente, con atto a rogito Notaio Silvestro di Roma del 27.10.2016, ANSALDOBREDA ha riacquisito dalla stessa LGS la proprietà del Complesso Immobiliare e con successivo atto del Notaio Silvestro del 18.11.2016 ANSALDOBREDA ha trasferito la proprietà del predetto sito a RFI;
- (H) ANSALDOBREDA e il Consorzio ASI, anche con riferimento alle pretese di cui alla lettera (F), hanno convenuto di definire in via transattiva ogni ulteriore ragione di dare ed avere mediante il pagamento da parte di ANSALDOBREDA dell'importo onnicomprensivo di euro 54.900,00;
- (I) Con la presente transazione, che spiega effetti anche nei confronti di LGS, quale proprietaria del Complesso Immobiliare dal 1/12/2010 al 27/10/2016, le Parti intendono definire ogni contenzioso insorto ed ogni pretesa economica, in via transattiva, per qualsiasi reciproco credito o rapporto, anche non espressamente menzionato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2) ANSALDOBREDA, pur contestando espressamente la fondatezza delle richieste sopra rappresentate del CONSORZIO ASI e, per quanto possa occorrere, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza nulla riconoscere, a puro titolo conciliativo, ed al solo fine di evitare l'aleatorietà di un eventuale giudizio innanzi alla Corte di Cassazione al fine della riforma della sentenza di secondo grado e di un eventuale futuro giudizio avente ad oggetto la richiesta di ulteriori crediti o rapporti, anche non espressamente qui menzionati e ricollegati direttamente e/o indirettamente ai rapporti o crediti descritti in premessa, si obbliga a pagare al CONSORZIO ASI l'importo di euro 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) a titolo transattivo a saldo dei contributi consortili oggetto del contenzioso in premessa, compresi eventuali accessori ed aggi.

Il pagamento interverrà entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da cui risulti che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proceduto allo sgravio della cartella esattoriale n. 071.200700459476.73, gravando in capo al Consorzio ASI l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che deve procedere allo sgravio del credito consacrato nella cartella esattoriale n. 071.200700459476.73.

- 3) ANSALDOBREDA si obbliga inoltre a pagare al Consorzio ASI in liquidazione, entro trenta giorni dalla accettazione della presente transazione, l'ulteriore importo di euro 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) a titolo transattivo a saldo e stralcio di ogni pretesa esistente sino alla data della firma della presente transazione.



4) Per quanto rappresentato nella premessa *sub (G)* nessuna somma può essere richiesta ad ANSALDOBREDA e/o a LGS per spese e/o oneri consortili e/o comunque a qualsiasi titolo relativi al Complesso Immobiliare per il periodo successivo al 18.11.2016.

5) Con la sottoscrizione della presente transazione il Consorzio ASI, ora per allora, per sé e/o per i propri danti o aventi causa, rinunziano irrevocabilmente ed incondizionatamente ad ogni azione, diritto o pretesa (azionate o azionabili) nei confronti di ANSALDOBREDA e/o LGS e/o loro aventi causa, direttamente o indirettamente connessi, a qualsiasi titolo, ragione o causa, al contenzioso di cui in premessa e/o al Complesso Immobiliare che siano sorte o possano sorgere alla data di sottoscrizione della presente transazione, indipendentemente dal fatto che le pretese del CONSORZIO ASI siano state notificate o meno a ANSALDOBREDA e/o LGS o siano o meno conosciute, e dichiarano di non avere pertanto più nulla a chiedere o pretendere, anche per il futuro, da parte di ANSALDOBREDA e/o LGS con riferimento al contenzioso e/o al Complesso immobiliare.

6) Il CONSORZIO ASI dichiara di ritenersi soddisfatto della presente transazione e di rinunciare agli effetti delle sentenze che sono state emesse nel contenzioso di cui in premessa e dichiara di non avere null'altro a pretendere da ANSALDOBREDA o da LGS e/o loro aventi causa, direttamente o indirettamente connessi, per qualsiasi titolo o causale, anche non espressamente menzionato nel presente accordo, in quanto le Parti hanno inteso definire in via transattiva e tombale ogni rapporto ed ogni possibile contenzioso, anche non espressamente menzionato.

7) Consorzio ASI dichiara di essere l'unico titolare di tutti i crediti oggetto del contenzioso sopra richiamato e di tutti i crediti per oneri consortili che sono maturati fino alla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a manlevare ANSALDOBREDA e/o LGS e/o loro aventi causa da eventuali pretese dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di IRSAP e/o di terzi. Consorzio ASI fa presente che la fattura n. 223 del 24.12.2014, per euro 35.037,33, oltre IVA, emessa nei confronti di AnsaldoBreda, sebbene riporti pure l'intestazione "IRSAP", è stata emessa dal Consorzio ASI, come risulta dal codice fiscale e dalla Partita IVA che sono riportati in calce alla stessa fattura.

8) Ciascuna delle parti si fa carico delle somme ancora eventualmente dovute ai propri legali, che invieranno espressa dichiarazione di rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.

9) Le Parti convengono di procedere alla registrazione della presente Transazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione, nonché le eventuali sanzioni graveranno sulla Parte che, con il proprio comportamento, avrà determinato l'esigenza di utilizzo della presente Transazione e il conseguente assoggettamento alle imposte di bollo e di registro.

10) Le Parti dichiarano di avere preso piena conoscenza del contenuto della presente Transazione e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse ha costituito oggetto di specifica trattativa individuale ed è stata, fin dall'origine, autonomamente negoziata in

ciascuno degli elementi che la compongono e nel suo complesso e, pertanto, le approvano sia singolarmente che nel loro insieme.

11) Per tutte le comunicazioni contrattuali le Parti eleggono domicilio come in epigrafe.

AnsaldoBreda S.p.A.



Leonardo Global Solutions S.p.A.

Legale Affari

ice

Responsabile
(Elisabetta Manchia)


Per presa visione, conferma ed accettazione dell'integrale contenuto della presente Transazione.

Consorzio ASI di Palermo in liquidazione

Vi preghiamo di poter effettuare il pagamento delle somme indicate nella presente Transazione a favore del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione presso il conto corrente intrattenuto dalla stesso presso:

IBAN: _____

Consorzio ASI di Palermo in liquidazione



Repertorio numero 7617

Raccolta numero 5935

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI CARINI A SERVIZIO DEI COMUNI DI CARINI, CAPACI, TORRETTA, ISOLA DELLE FEMMINE E DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CARINI PER MESI SETTE.CIG : 6590577C2E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici.

Il giorno nove del mese di novembre.

In Termini Imerese, nel mio studio sito in Piazza Duomo, numero 1/c.

Innanzi a me Dott. **LIVIA COCO**, Notaio residente in Termini Imerese, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese.

SONO PRESENTI

- Da una parte:

1) l'Ing. CALLARI Salvatore, nato in Mussomeli (CL) il 18 dicembre 1960, ivi residente, via Magnolie, n.50, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Commissario ad Acta del:

- **"Consorzio ASI di Palermo in liquidazione"**, ex art.19 L.R. n.8/2012, come modificato dalla L.R. 8/2016, tale nominato con decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive n.2986 del 19 ottobre 2016, già pubblicato sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana - http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE - n pari data, quindi, quale legale rappresentante del Consorzio medesimo, elettivamente domiciliato in via Enrico Ferruzza, n.5 - Zona Industriale Brancaccio, c.a.p. 90124 - Palermo, codice fiscale n. 80016370829 - P.IVA n. 00285970828, (di seguito denominato **"Stazione appaltante"**);

- Dall'altra:

2) CATERINA Demetrio, nato in Lamezia Terme (CZ) il 30 aprile 1972, residente in Falerna, contrada Petrarò s.n.c., il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in nome proprio, ma nella qualità di rappresentante della Società a responsabilità limitata, denominata:

- **"ECOTEC S.R.L."**, con sede in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale Comparto 5 snc – Frazione San Pietro Lametino, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 02618730796, R.E.A.n.CZ-179795, giusta procura speciale rilasciata in data 7 novembre 2016 da MARCHIO Tonino, nato in Nicastro (CZ) il 24 maggio 1966, quale amministratore unico e legale rappresentante della società, autenticata nelle sottoscrizioni da me Notaio in pari data, Rep.n.7611 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", (di seguito denominato **"Appaltatore"**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n.5 del 4 marzo 2013, è stato approvato lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi

Siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione, Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

- che in data 5 marzo 2013 è stato sottoscritto l'accordo tra l'IRSAP ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Palermo, Gestione Separata IRSAP, conforme allo schema di cui sopra;

- che con Determina del Direttore Generale n.5/PA del 10 febbraio 2016 sono stati approvati: il quadro economico, gli schemi di bando e di disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto con allegato il disciplinare del servizio in epigrafe, per l'importo complessivo di Euro 175.263,00 (centosettantacinquemiladuecentosessantatre virgola zero zero), oltre I.V.A., per l'affidamento del medesimo servizio, per mesi sette, da esperirsi ai sensi dell'art.82, comma 2, del D. Lgs.n.163/2006;

- che il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'I.R.S.A.P., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, per estratto, sulla G.U.R.S. n.9 del 4 marzo 2016;

- che la gara è stata esperita in data 6 aprile 2016, da un apposito seggio di gara nominato con Determina del Consorzio ASI di Palermo in Liquidazione n.11/PA del 30 marzo 2016;

- che all'esito della procedura di aggiudicazione, la ditta "ECOTEC S.R.L.", con sede in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale Comparto 5 snc – Frazione San Pietro Lametino, è risultata provvisoriamente aggiudicataria con un ribasso dello zero virgola cinquemila per cento (0,5000%);

- che con Determinazione del Commissario ad Acta n.4 del 3 agosto 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta "ECOTEC S.R.L.";

- che la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica di quanto stabilito dall'art.48, comma 2 del Codice dei Contratti, accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore nonché alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisendo, ad oggi, la seguente documentazione:

- 1) Documento di verifica di autocertificazione presso la C.C.I.A.A di Catanzaro, Prot.n.PV 1718116 del 25 febbraio 2016;

- 2) Documento unico di regolarità contributiva, Prot.8320 del 14 marzo 2016;

- 3) Certificato di insussistenza procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o domande per l'ammissione a concordato preventivo, Prot.n.16988 del 17 maggio 2016;

- 4) autocertificazione di inesistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Leg.vo 159/2011;

- non risultano, invece, ancora pervenuti i seguenti documenti:

- 1) la comunicazione antimafia, richiesta in data 3 marzo 2016;

- 2) i certificati del casellario giudiziale generale dell'Amministratore unico e del Direttore Tecnico;

- che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, ricorrendo le ipotesi di cui all'art.89 del D.Lgs. 159/11, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva per cui, nel caso di comunicazione interdittiva ai sensi dell'art.67 del suddetto decreto legislativo 159/11, o di esito positivo delle verifiche

al casellario giudiziale, si procederà immediatamente alla risoluzione del presente contratto.

Per quanto in premessa indicato, che forma parte integrante ed inscindibile con quanto appresso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art.1

Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dal disciplinare che si allega al presente contratto sotto la lettera "**B**" da:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e smi e recepiti nella regione siciliana con L.R. 12 Luglio 2011 n.12 e dal D.P. n.13 del 31 gennaio 2012 e ss.mm. ii.;
- b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) per quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della sopracitata legge regionale n.8 del 12 gennaio 2012;
- e) dal protocollo di legalità vigente in Sicilia "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato in data 12 luglio 2005, dal Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione approvato dalla giunta regionale con delibera n.514 del 4 dicembre 2009, che qui si intende integralmente richiamato, dalla Direttiva del Ministero degli Interni n.4610 del 23 giugno 2010 e dalle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa in vigore, nonché dell'art.2 comma 2 della L.R. 15/2008 come modificata dalla L.R. n.6/09;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Art. 2

Spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi

All'atto della stipula del presente contratto l'Appaltatore ha già dovuto corrispondere a questa Stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla GURS, in applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di Euro 275,00 (duecentosettantacinque virgola zero zero), IVA inclusa.

Art.3

Oggetto del contratto

Con il presente contratto la Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida alla Società "ECOTEC S.R.L." e per essa, al suo legale rappresentante signor Tonino Marchio che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo alla esecuzione del servizio di "monitoraggio, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine e dell'agglomerato industriale di Carini", per mesi sette decorrenti da 12 aprile 2016.

Il servizio di cui sopra viene eseguito in conformità alle indicazioni e prescrizioni di cui al disciplinare allegato.

Art.4

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di mesi sette naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 12 aprile 2016.

Art.5

Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Il servizio in epigrafe viene svolto alle condizioni e con le modalità previste nel disciplinare come sopra allegato sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto indicato all'art.6 del presente contratto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi.

L'Appaltatore espressamente dichiara che le prestazioni di cui sopra vengono eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, garantisce di aver istruito il personale tecnico che svolge le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Importo contrattuale e pagamenti

L'ammontare dell'appalto, così come offerto ed aggiudicato, è pari ad Euro **174.882,69 (centosettantaquattromilaottocentottantadue virgola sessantanove)**, oltre I.V.A.

Il suddetto importo è determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, pari al zero virgola cinquemila per cento (0,5000%), all'importo a base d'asta comprensivo di Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero) per oneri per la sicurezza ed Euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero zero) per costo della manodopera, oltre I.V.A. come per legge, così come meglio descritti nel quadro di spesa che si allega al presente contratto sotto la lettera "C".

L'importo contrattuale viene corrisposto all'Appaltatore in rate costanti mensili e posticipate.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore sono intestate alla stazione appaltante e riportano le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento di ciascuna fattura avviene entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt.312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Ciascuna fattura contiene il riferimento al presente contratto, al **CIG: 6590577C2E**.

In caso di subappalto, l'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvede a trasmettere a questa stazione appaltante, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con la